

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Sequestro Dei Beni Durante Un Giudizio Nei Paesi Dell'UE](#) Slovakia

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

 Slovacchia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Nel diritto nazionale slovacco esistono le nozioni di misure provvisorie urgenti, di misure conservative e di conservazione di un mezzo di prova. Tali misure sono disciplinate dagli articoli 324 e segg. della legge n. 160/2015, cioè il procedimento in contraddittorio in materia civile e per quanto riguarda i procedimenti specifici, dagli articoli 360 e segg. della legge n. 161/2015 cioè la volontaria giurisdizione in materia civile.

Disponendo una misura conservativa il giudice può iscrivere una garanzia sui beni, sui diritti o su altri beni del debitore per garantire il credito pecuniario del creditore nel caso in cui debba temere che l'esecuzione possa essere compromessa.

Il giudice ordina una misura provvisoria urgente nel caso in cui sia necessario regolare una situazione senza indugio, qualora si possa temere che l'esecuzione sia compromessa o l'obiettivo perseguito non possa essere conseguito per mezzo di una misura conservativa. Tale decisione può inoltre offrire una garanzia di efficacia sull'esecuzione forzata della futura sentenza.

La nozione di conservazione di un mezzo di prova permette, prima dell'avvio del procedimento, di conservare la prova (qualunque essa sia: una testimonianza, una perizia ecc.) e ciò soltanto su domanda e non per iniziativa del giudice. Agendo in tal senso ci si basa sull'ipotesi che chi è abilitato a presentare tale domanda è colui che era abilitato a presentare il ricorso che avvia il procedimento nel corso del quale i risultati della conservazione del mezzo di prova potrebbero essere utilizzati.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Il tribunale circondariale è competente ad esaminare il merito e a disporre una misura provvisoria urgente o una misura conservativa.

Il giudice dispone una misura provvisoria urgente o una misura conservativa su domanda. L'introduzione della domanda non è necessaria quando si tratta di una misura provvisoria urgente o di una misura conservativa adottata nell'ambito di un procedimento che il giudice può avviare d'ufficio.

La legge non prevede l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato.

La legge specifica prevede il versamento di una somma di 33 euro di spese di giustizia per qualsiasi domanda per l'adozione o l'annullamento di una misura.

La conservazione di un mezzo di prova non comporta il pagamento di diritti. Le spese per la prova che non sono coperte da un anticipo sono pagate dallo Stato. Il giudice può tuttavia imporre alla parte che non soddisfi le

condizioni che le permetterebbero di essere esonerato dal versare un anticipo per le spese legate alla prova senza che ciò escluda un eventuale rimborso ulteriore.

La legge non prevede l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato.

La conservazione di un mezzo di prova può essere operata nell'ambito di un procedimento in contraddittorio o di volontaria giurisdizione.

2.2 Le principali condizioni

Il giudice può disporre una misura provvisoria urgente prima dell'inizio del procedimento o nel corso o anche al termine dello stesso. Per quanto riguarda le misure conservative il diritto di garanzia viene iscritto con l'adozione dell'ordinanza che istituisce la misura conservativa.

Prima dell'inizio del procedimento oppure nel corso o al termine dello stesso è possibile procedere alla conservazione di un mezzo di prova su istanza di parte, allorché non sia possibile eseguirla successivamente o nel caso in cui l'esecuzione possa essere molto difficile. In materia di conservazione di un mezzo di prova, è competente il giudice che deve esaminare il merito della controversia oppure il giudice nella cui circoscrizione si trova il mezzo di prova minacciato. Oltre alle disposizioni generali, il procedimento in contraddittorio in materia civile prevede disposizioni specifiche relative alla conservazione di un mezzo di prova nel caso di cause relative alla proprietà intellettuale.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Con una misura provvisoria urgente un giudice può ordinare in particolare a una parte:

- a. di versare gli alimenti nella misura ritenuta indispensabile;
- b. di affidare il figlio minore all'altro genitore o alla persona designata dal giudice;
- c. di versare almeno una parte della remunerazione se si tratta della durata del rapporto di lavoro e se il richiedente ha smesso di lavorare per seri motivi;
- d. di effettuare il deposito di una somma di denaro o di un bene in tribunale;
- e. di non disporre di taluni beni o di taluni diritti;
- f. di fare qualcosa, di astenersi dal fare qualcosa o di tollerare qualcosa.
- g. di astenersi temporaneamente dall'entrare in una casa o in un appartamento occupato da un parente o da una persona di cui ha la custodia o di cui garantisce l'educazione, allorché sia gravemente sospettata di aver compiuto atti violenti nei confronti di tale persona.
- h. di astenersi da qualsiasi atto che violi o metta in pericolo i diritti di proprietà intellettuale.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I tipi di misure provvisorie urgenti sono definiti con alcuni esempi; il che significa che il giudice può ordinare anche misure provvisorie urgenti che abbiano un contenuto diverso.

Una misura provvisoria urgente o una misura conservativa che comporta l'impossibilità di disporre di beni o di diritti consiste nel divieto di disporre di taluni beni o diritti; ad esempio poiché si teme che il convenuto possa alterare tali beni o tali diritti (trasferirli a un'altra persona, distruggerli, danneggiarli ecc.).

Il giudice può emettere un'ordinanza che istituisce una misura provvisoria urgente o una misura conservativa "inaudita altera parte". Le parti pertanto non sono necessariamente ascoltate dal giudice prima dell'adozione dell'ordinanza; ciò si spiega con il fatto che l'udienza in contraddittorio poteva annullare la finalità perseguita dalla misura provvisoria urgente o la misura conservativa e anche per il fatto che non si procede, in linea di

principio, ad assumere le prove in tal caso nell'ambito di tale attività da parte del giudice. Tuttavia, il giudice può ordinare la comparizione delle parti per ascoltarle: in tal caso deve rispettare tutte le norme relative all'assunzione delle prove. Se l'assunzione delle prove si effettua esclusivamente tramite prove documentali, il giudice non acquisisce le prove in occasione di un'udienza pubblica, ma stabilisce quanto è necessario per valutarle senza interagire con le parti.

Una misura provvisoria urgente è esecutiva dal momento della notifica, salvo disposizione contraria prevista da una legge speciale.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Una misura provvisoria urgente o una misura conservativa cessa i suoi effetti nei casi seguenti:

- a. quando scade il periodo per il quale era stata richiesta;
- b. se è stata disposta dopo l'introduzione della domanda nel merito e il giudice di primo grado o il giudice d'appello ha respinto tale domanda o sospeso il procedimento.
- c. il giudice aveva fissato nella sua decisione un termine per introdurre la domanda nel merito e nessuna domanda nel merito è stata presentata nel frattempo;
- d. il giudice ha accolto la domanda nel merito;
- e. la misura non è più necessaria, vista la fase in cui si trova l'esecuzione;

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

I ricorsi contro un'ordinanza che emette una misura provvisoria urgente o una misura conservativa sono ammissibili. Il giudice competente a decidere su tale ricorso è il giudice d'appello, vale a dire l'organo giurisdizionale di secondo grado, al quale il giudice di primo grado che ha ordinato la misura provvisoria urgente o la misura conservativa è subordinato.

Il ricorso dev'essere introdotto dinanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata, entro 15 giorni a partire dalla data di notifica della suddetta decisione. Non sussiste l'effetto sospensivo.

■ Ultimo aggiornamento: 06/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.